

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La presente domanda non costituisce fattura né documento fiscale.



10^a FIERA CAMPIONARIA DELL'ARTIGIANATO & COMMERCIO

20 - 28 Ottobre 2007 - Piazza Fiera – Marsala

La Ditta	P	I	V	A															
----------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Viale _____ Cap. _____

con sede in _____ Tel. _____

in persona del Sig. _____ Impegnandosi a partecipare, chiede

di essere ammesso alla suddetta manifestazione per la esposizione di: _____

IMPEGNA I SEGUENTI SPAZI :

STAND INTERNO N° _____	PAD. “ _____ “ _____
------------------------	----------------------

GAZEBO ESTERNO N° _____

SPAZIO APERTO mq. _____	Lettera _____
-------------------------	---------------

TASSA D'ISCRIZIONE	€.	100,00
--------------------	----	---------------

QUOTE DI PARTECIPAZIONE	€.	
-------------------------	----	--

+ IVA 20%	€.	
-----------	----	--

TOTALE	€.	
---------------	----	--

Contributo Comune di Marsala 30 %	€.	
-----------------------------------	----	--

TOTALE DA PAGARE	€.	
-------------------------	----	--

ACCONTO	€.	
----------------	----	--

PAGATO A SALDO	€.	
-----------------------	----	--

N.B: Lo Stand interno e il gazebo esterno prevedono: Punto Luce (1 KW), Moquette, Faretti, Insegna.
Per ogni KW in più € 51,00 –
Per le aree libere è previsto il solo punto presa corrente di KW 1,00

Insegna: _____
Note: _____
IL _____

(FIRMA PER ACCETTAZIONE)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza ed accettare tutte le condizioni di partecipazione contenute nel Regolamento Generale riportato a tergo, e specificatamente Art.2 (Ammissione alla Mostra - Disdette); Art.3 (Garanzia Reale Crediti); Art.7 (Prevenzione infortuni) ; Art.9 (Copertura Assicurativa); Art.10 (Entrata/ Uscita merci) ;Art. 14 (Disposizioni Generali); e si obbliga inoltre a corrispondere il saldo dovuto entro il termine indicato nel regolamento stesso (Giorno antecedente alla chiusura della manifestazione nei locali/ uffici siti nel quartiere fieristico).

___Trapani_____ li' _____

(AGENTE)

(FIRMA PER ACCETTAZIONE).

N.B: Il saldo dovuto deve essere eseguito categoricamente in Fiera.

REGOLAMENTO GENERALE

Denominazione - Data orario della mostra

Art. 1 - La Medifiere organizza presso la Piazza Fiera di Marsala, una Fiera Campionaria denominata "MARSALA EXPO' 2007". Essa avverrà dal 20 al 28 Ottobre 2007. La Mostra sarà aperta al pubblico nei seguenti orari: dalle ore 17.00 alle ore 01.00 d'ogni giorno. La Medifiere si riserva il diritto insindacabile di modificare la durata, la data di apertura e gli orari della manifestazione o addirittura di sopprimere la manifestazione stessa, con il solo obbligo di rimborsare ai partecipanti l'importo già versato. I partecipanti non potranno a tal riguardo pretendere alcunché, a qualsiasi titolo, per il risarcimento di ipotetici danni derivanti da tale decisione.

Ammissione alla mostra – Pagamenti - Disdette

Art.2 - La domanda di ammissione deve essere compilata in ogni sua parte con la chiara descrizione di tutti i dati richiesti e l'esplicita incondizionata accettazione senza alcuna riserva delle norme del regolamento della mostra e di ogni altra eventuale disposizione che la Medifiere si riserva di emanare per il migliore svolgimento della mostra stessa.

La domanda deve essere sottoscritta dal titolare della ditta, o se trattasi di società, dal suo legale rappresentante.

Con la domanda di ammissione le ditte espositrici dovranno versare una caparra confirmatoria pari al 30% del canone di partecipazione. Il rimanente 70% dovrà essere versato entro e non oltre il giorno antecedente la chiusura della fiera.

Il pagamento può essere effettuato anche con assegno circolare intestato alla Medifiere s.r.l. o a mezzo bonifico bancario intestato a Medifiere s.r.l. (B.C.C. "Sen. P.Grammatico di Paceco"- Ag. di Trapani - C/C. 400042 – ABI. 8712 – CAB. 16401 – CIN A).

Chi, dopo aver sottoscritto la domanda di partecipazione, rinunci a partecipare alla fiera, deve darne comunicazione con telegramma, indicando i motivi, entro e non oltre 15 giorni prima dell'inizio della fiera, pena il pagamento dell'intero importo stabilito nella domanda di partecipazione.

Chi abbandona il posto assegnatogli non avrà diritto al rimborso della eventuale caparra già versata e nello stesso tempo sarà tenuto a corrispondere l'intero importo della somma ancora dovuta. La Medifiere si riserva inoltre il diritto di decidere sull'accettazione della domanda di ammissione. La richiesta di accettazione si ha per accettata qualora entro 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione non sia pervenuta alla ditta espositrice raccomandata A.R. o fax o telegramma contenente la comunicazione di non accettazione.

Garanzia reale crediti

Art. 3 - Con la dichiarazione di accettazione ed approvazione delle specifiche clausole del presente Regolamento, l'Espositore, a garanzia dell'integrale adempimento degli obblighi contrattuali assunti, con specifico riferimento a quelli concernenti il pagamento di somme dovute all'organizzazione(art.2), autorizza la Medifiere stessa a trattenere le merci esposte ed i materiali utilizzati per l'allestimento. Le merci ed i materiali di cui al comma precedente saranno rimosse e custodite in magazzini a rischio e pericolo dell'Espositore, il quale a partire dal quarto giorno di giacenza dei materiali è tenuto al pagamento della somma di € 51 per ogni giorno di giacenza e per ogni 20 mq. di superficie occupata.

La Medifiere si riserva di procedere allo sgombero delle merci e dei materiali ponendo a carico dell'Espositore le relative spese.

Superati infruttuosamente i 30 giorni di giacenza, la Medifiere provvederà alla vendita all'asta dei beni in giacenza, trattenendo a titolo di rimborso il relativo ricavo.

Publicità

Art. 4 - La pubblicità viene effettuata nei locali della manifestazione secondo le tariffe adottate dalla Medifiere.

Le tariffe non comprendono le imposte comunali.

L'espositore all'atto della commissione del servizio firma la relativa richiesta per accettazione delle predette norme.

L'espositore che intende porre in funzione apparecchi audio-visivi deve richiedere l'autorizzazione alla Medifiere, provvedendo direttamente al regolamento dei rapporti con la SIAE per quanto concerne i diritti di autore. La Medifiere si rivale sull'espositore per gli addebiti fatti dalla SIAE a seguito di accertamento. Le insegne pubblicitarie, anche se collocate nell'ambito dello spazio espositivo assegnato, sono soggette al pagamento delle relative imposte comunali.

Tutte le forme pubblicitarie poste al di fuori dello spazio espositivo assegnato, oltre ad essere sottoposte a preventiva autorizzazione, sono soggette al pagamento del relativo canone di pubblicità.

Impianti elettrici

Art. 5 - L'Espositore che provvede privatamente alla realizzazione degli impianti elettrici, si assume la totale responsabilità sia civile che penale che quest'ultimi siano rispondenti in ogni loro parte alle norme tecniche e di sicurezza vigenti.

In particolare gli impianti elettrici, ai sensi dell'art. 267 del D.P.R. n. 547/1955, "in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivati da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anomalie che si verificano nel loro esercizio".

Gli impianti, inoltre, devono essere realizzati con l'osservanza delle norme CEI di cui alla legge n. 186/1968 nonché, in quanto esistenti, delle correlative tabelle di Unificazione Elettronica (UNEL).

Di tutte le norme e tabelle sopra richiamate s'intende valida l'ultima edizione in vigore. In attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 art. 9 in materia di sicurezza degli impianti, l'espositore dovrà produrre all'Ufficio Servizi Tecnici della Medifiere la relativa dichiarazione di conformità.

Gli impianti elettrici devono essere muniti alla loro origine, di un interruttore generale del tipo magnetotermico differenziale onnipolare di portata pari a circa la potenza impegnata e di taratura differenziale pari a 30 mA (0,03 Ampère).

Ogni espositore ha la facoltà di prelievo fino a 1,5 KW. La possibilità di prelevare potenze maggiori dovrà essere concordata con la Medifiere.

Gli impianti elettrici di distribuzione devono essere realizzati con cavi isolati in polivinilcloruro oppure con cavi isolati in gomma, oppure con cavi dotati di guaina non propaganti l'incendio, secondo le norme CEI 20.22 (o IEC 332-3 cat. A).

I cavi devono avere sezioni proporzionate al carico. Quelli usati per l'allacciamento alla rete d'utenza devono essere sezioni inferiori a mmq. 2,5.

Nella realizzazione dei collegamenti elettrici non sono ammesse in alcun caso eccedenze di cavo ammassato.

E' vietato impiegare cavi di alimentazione per la sospensione dei corpi illuminanti.

All'allacciamento degli impianti elettrici provvede la Medifiere.

Tale operazione avviene dopo esito favorevole della verifica effettuata da tecnici di fiducia dell'organizzazione stessa alla presenza dell'Espositore o di un suo incaricato.

Prevenzioni incendi

Art. 6 - tutti i materiali occorrenti per l'allestimento degli spazi espositivi devono essere incombustibili, ignifughi all'origine, ignifugati secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero degli Interni 6.7.83 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23.7.83, nonché secondo le prescrizioni del D.M. 26.6.84 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25.8.84. Ai fini della prevenzione degli incendi è vietato:

a) eseguire lavori di saldatura di qualsiasi tipo e natura nonché l'uso di fiamme libere;

b) l'uso di materiali plastici (pannelli, lastre, espansi) che non siano di classe 1;

c) l'uso di tessuti in fibra sintetica non ignifugabile, vernici, pitture, collanti etc., non rispondenti alla classe 1. Sul materiale combustibile si rende obbligatorio procedere con specifici trattamenti ignifughi;

d) effettuare trattamenti ignifughi all'interno dei padiglioni.

All'Espositore è fatto obbligo di mantenere nel posteggio le documentazioni in originale comprovanti le caratteristiche del materiale di allestimento utilizzato e l'avvenuto intervento di ignifugazione comprovata da certificato di ignifugazione.

Prevenzioni infortuni

Art. 7 - L'Espositore è tenuto ad osservare tutte le norme riguardanti la prevenzione degli infortuni (D.P.R. 27.4.1955, n.547) e l'igiene del lavoro (D.P.R. 19.3.1956, n. 303), Digs. 626/94 e successive.

L'Espositore esonera la Medifiere da ogni e qualsiasi responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno dovesse derivare al personale che collabora con l'Espositore stesso od ai visitatori per effetto dell'inosservanza delle norme contenute nei provvedimenti sopra indicati.

Le macchine esposte possono funzionare, previo parere dell'Ufficio Servizi Tecnici, a condizione che:

a) non procurino disturbo agli Espositori vicini o ai visitatori per rumori eccessivamente molesti, calore, vibrazioni, inquinamento da solventi, etc.;

b) siano provviste dei dispositivi di sicurezza conformi alle norme italiane in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni.

L'Espositore è responsabile penalmente e civilmente, in caso di negligenza o colpa grave, di ogni danno causato a chicchessia, direttamente da materiali o mezzi introdotti nel quartiere fieristico.

Servizi

Art. 8 - La Medifiere si riserva di gestire qualsiasi servizio che ritenga opportuno istituire per il buon svolgimento della mostra.

Copertura assicurativa

Art. 9 - La Medifiere, pur provvedendo al normale servizio di vigilanza diurna e notturna, declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti delle merci giacenti nel quartiere fieristico anche per i rischi naturali, tecnici e cause di forza maggiore.

E' fatto obbligo all'Espositore di stipulare polizza assicurativa contro i rischi di danni d'infiltrazione o caduta d'acqua, rottura e danneggiamenti di materiali in esposizione, temporaneamente in sosta nel quartiere fieristico, prima durante e dopo la manifestazione.

Entrata ed uscita merci e materiali

Art. 10 - Le merci, i prodotti ed i materiali introdotti dall'Espositore nei locali della Manifestazione possono essere rimossi soltanto dopo la chiusura della manifestazione.

A tal fine l'Espositore dovrà munirsi di "buono d'uscita", rilasciato dagli Uffici della Medifiere solo dopo la regolarizzazione della propria posizione amministrativo-contabile con l'organizzazione stessa.

Per speciali esigenze e giustificati motivi possono essere rilasciati speciali "buoni d'uscita" durante lo svolgimento della manifestazione.

Durante il periodo della manifestazione, gli Espositori possono introdurre eventuali merci soprappiù o destinate ad integrare l'assortimento e le scorte, dal lunedì al sabato dalle ore 14 alle ore 15,30 - domenica dalle ore 7 alle ore 9.

Sgombero spazi espositivi

Art. 11 - Il ritiro dei prodotti esposti e lo smontaggio degli allestimenti avrà inizio dalle ore 07.00 del giorno successivo alla chiusura della manifestazione sino alle ore 24. Gli spazi espositivi, anche se realizzati con costruzioni private, devono essere sgomberati entro due giorni dalla fine della manifestazione.

Trascorso inutilmente detto termine, i materiali s'intendono abbandonati e la Medifiere può disporre la rimozione, declinando ogni responsabilità e trasferendo all'Espositore inadempiente i relativi rischi e addebiti.

L'Espositore è tenuto a corrispondere la somma di € 51.00 per ogni giorno di giacenza e per ogni 20 mq. di superficie occupata.

Divieti

Art. 12 - A tutti gli Espositori è assolutamente vietato:

a) la vendita con consegna immediata delle merci esposte, salvo i casi cui essa è consentita dalle norme vigenti e nei settori espressamente previsti (mostra-mercato);

b) la cessione totale o parziale, dello spazio espositivo, anche a titolo gratuito;

c) l'esposizione dei prezzi e la mostra ambulante dei prodotti esposti;

d) l'attrazione del pubblico con apparecchi fonici, musicali, etc. o con mezzi vocali;

e) esposizione dei prodotti non indicati, almeno genericamente, nella domanda di partecipazione o appartenenti ad altra azienda;

f) l'asportazione dei prodotti esposti e del materiale di allestimento senza un "buono d'uscita" rilasciato dalla Medifiere, sia durante la

manifestazione che dopo la chiusura di essa;

g) l'esposizione, l'uso e la diffusione di cartelli, manifesti, opuscoli, campioni, depliants o simili, che non abbiano carattere commerciale, ma facciano riferimento a programmi economico-politici o creino polemica concorrenziale con gli altri Espositori;

h) la distribuzione di materiale pubblicitario al di fuori del proprio stand;

i) effettuare lavori nello spazio espositivo assegnato durante le ore di visita del pubblico;

l) svolgere qualsiasi attività propagandistica che discrediti altri Paesi;

m) la permanenza di persone nel quartiere fieristico durante le ore di chiusura della mostra anche dipendenti dall'Espositore;

n) effettuare pubblicità per conto terzi;

o) le dimostrazioni pratiche non specificatamente autorizzate su preventiva richiesta;

p) l'introduzione nel quartiere fieristico di materiale esplosivo e di prodotti detonanti e pericolosi o, comunque, suscettibili di provocare danno e molestia;

q) bucare, infiggere chiodi e viti nelle pareti sia interne che esterne, nei soffitti, nel pavimento e nelle colonne dei padiglioni;

r) pitturare, tappezzare o utilizzare collanti su pareti e colonne. E' consentito un uso limitato di nastro biadesivo sul pavimento per la posa di moquette, purché la successiva rimozione, a carico dell'Espositore, non arrechi danni alla sottostante pavimentazione;

s) abbandonare gli allestimenti e rimuovere le merci esposte prima dell'ora di chiusura della mostra;

t) lasciare chiusi gli stands durante le ore di svolgimento della mostra;

u) l'esposizione di prodotti al di fuori dello spazio espositivo assegnato.

Parcheggio autoveicoli

Art. 13 - Non è consentito in alcun modo l'ingresso ed il posteggio degli autoveicoli degli Espositori nell'area Espositiva. Le spese di rimozione sono a carico dell'Espositore. Gli automezzi possono essere posteggiati, sino ad esaurimento degli spazi disponibili, nelle adiacenze della Fiera. La Medifiere non assume alcuna responsabilità per quanto concerne la sottrazione di oggetti lasciati all'interno degli automezzi.

Disposizioni generali

Art. 14 - L'Espositore, con questa clausola, dichiara sotto la propria responsabilità che la ditta rappresentante è realmente esistente e che è in regola con tutte le norme e disposizioni regolanti il commercio (iscrizione C.C.I.A.A. R.E.C. Autorizzazione Amministrativa, etc.) e tutto quant'altro richiesto dalla legge per il commercio sia esso a posto fisso che ambulante, nonché tutte le norme che disciplinano l'aspetto fiscale.

Art. 15 - La Medifiere si riserva di stabilire, anche in deroga al presente Regolamento, norme e disposizioni volte al migliore svolgimento della manifestazione e di organizzare i relativi servizi.

Tali norme e disposizioni hanno lo stesso valore di quelle del presente Regolamento e gli espositori sono tenuti alla loro osservanza.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme del Codice Civile e d'ogni disposizione di legge.

L'inosservanza di tutte le disposizioni di legge e la violazione di una qualsiasi clausola del presente Regolamento danno luogo alla risoluzione del contratto ed alla chiusura immediata dello spazio espositivo, senza alcun rimborso delle quote pagate e salvo le maggiori responsabilità.

In ogni caso la Medifiere non accoglie domande d'ammissione alle successive manifestazioni da parte di ditte che sono risultati inadempienti nelle precedenti manifestazioni.

Reclami

Art. 16 - Gli Espositori possono proporre reclami di qualsiasi natura, presentando circostanziate e motivate esposti agli uffici della Medifiere.

Art. 17 - L'organizzazione è espressamente esonerata da ogni responsabilità civile e penale per tutti i casi di forza maggiore o caso fortuito per cui la data della manifestazione dovesse essere modificata o addirittura la manifestazione soppressa, anche qualora ciò accadesse per eventuali provvedimenti delle competenti autorità. In tutte queste eventualità alla Medifiere non potrà essere richiesto, a qualsiasi titolo, il risarcimento di eventuali danni.

Giurisdizione - Foro competente

Art. 18 - L'Espositore elegge il proprio domicilio legale presso la sede della Medifiere ed accetta in via esclusiva la giurisdizione italiana; il rapporto è regolato esclusivamente dalle leggi italiane. Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Trapani.

Consenso

Art. 19 - Con la sottoscrizione della presente domanda di partecipazione l'espositore in relazione all'informativa fornitagli ai sensi del D.L. 196/2003, autorizza la Medifiere S.r.l. alla comunicazione dei dati a ditte/imprese/società esterne che provvedono alla prestazione dei servizi inerenti alla partecipazione espositiva,

siano casi di natura pubblicitaria che per ricerche di mercato.

(FIRMA PER ACCETTAZIONE)